



***Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione***

RG 999/2023

IL PUBBLICO MINISTERO

nella persona dell'Avvocato Generale, Pietro Gaeta, letti gli atti del ricorso R.G. n. 999 del 2023, proposto dal difensore, Avv. Flavio Rossi Albertini del Foro di Roma, nell'interesse di Alfredo Cospito, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma dell'1 dicembre 2022 (dep. il 19 dicembre 2022), con la quale è stato rigettato il reclamo proposto contro il D.M. 4 maggio 2022 di applicazione del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. Pen., osserva quanto segue.

1. In rito, meritano preliminare evidenza le circostanze: che l'udienza camerale di trattazione del presente ricorso - pervenuto ed iscritto presso la Cancelleria centrale della Corte di cassazione l'11 gennaio 2023 - era stata in origine fissata per il giorno 20 aprile 2023; che, con istanza del 25 gennaio u.s., il difensore, Avv. Flavio Rossi Albertini, ha richiesto l'anticipazione dell'udienza in ragione delle condizioni di salute del ricorrente; che il Presidente titolare della Sezione prima penale, in accoglimento della stessa e con provvedimento del successivo 27 gennaio, ha disposto - avuto riguardo al calendario delle udienze e della composizione dei ruoli della sezione - l'anticipazione della trattazione del ricorso all'udienza del 7 marzo 2023; che, con successivo provvedimento (datato 2 febbraio 2023), lo stesso Presidente - ritenendo che l'istanza difensiva, pur non contenendo espressa rinuncia agli avvisi, potesse essere considerata quale richiesta di riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 169 disp. att. cod. proc. pen. - ha rilevato l'opportunità di anticipare ulteriormente la trattazione del procedimento, disponendo, nel rispetto di quelli minimi previsti dal codice di rito per il giudizio di cassazione, la riduzione nella misura massima possibile di un terzo dei termini ed ha fissato l'udienza alla data del 24 febbraio 2023.

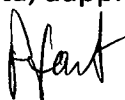
1.1. Secondo il costante orientamento di codesta Corte, la disposta riduzione nella misura massima possibile del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 610, comma quinto, cod. proc. pen., per gli avvisi alle parti della data dell'udienza, comporta "la riduzione proporzionale anche del termine per presentare memorie ai sensi dell'art. 611, comma primo, ultimo periodo, cod. proc. pen., nel senso che esso non sarà più di quindici giorni, ma potrà essere diminuito fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza (v. Sez. 1, Sentenza 30 novembre 2015, n. 19218, Rv. 267359).

Pertanto, termine utile da considerare per il rituale deposito delle presenti conclusioni dell'Ufficio di Procura Generale è quello di dieci giorni liberi prima dalla data (24 febbraio 2023) per l'udienza camerale così fissata.

2. Il ricorso in esame richiede la cassazione dell'ordinanza dell'1 dicembre 2022 (dep. il 19 dicembre) con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal difensore di Alfredo Cospito avverso il Decreto del Ministro della Giustizia del 4 maggio 2022, che ha applicato al predetto il regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-*bis* Ord. pen.

2.1. L'ordinanza impugnata ha premesso, quanto alla situazione detentiva, che il Cospito: a) risulta ristretto in regime di detenzione in carcere dal 14 settembre 2012 in esecuzione della condanna definitiva alla pena di anni 12, mesi 3, giorni 10 di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo, emesso in data 11 dicembre 2019, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ferrara, che unificava le condanne per i reati di attentato per finalità terroristiche o di eversione, porto illegale di armi, furto, istigazione a delinquere e danneggiamento, con decorrenza pena dal 14 settembre 2012 e fine pena al 23 dicembre 2024; b) che il detenuto è altresì ristretto in relazione a titolo non definitivo, in quanto destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Torino in data 26 luglio 2016 - confermata dal Tribunale del Riesame di Torino in data 28 settembre 2016 e dalla Corte Suprema di Cassazione in data 21 febbraio 2017 - per il delitto di cui all'art. 270-*bis* cod. pen. ed altri reati fine, in relazione ai quali è stato condannato ad anni venti di reclusione con sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Torino il 24 aprile 2019, condanna confermata dalla Corte d'Assise di Appello di Torino con sentenza emessa il 24 novembre 2020; c) che la Corte di Cassazione, con sentenza del 6 luglio 2022, n. 38184, ha rigettato il ricorso proposto dal Cospito ed, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, ha annullato la sentenza impugnata in conseguenza della riqualificazione del reato contestato al capo f) dell'imputazione originaria (art. 422 cod. pen. riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 285 cod. pen.), con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; d) che le predette sentenze avevano riconosciuto al Cospito "il ruolo di capo e organizzatore di un'associazione con finalità di terrorismo ai sensi dell'art. 270-*bis* c.p.", affermando la sua responsabilità penale per concorso in attentato per finalità di terrorismo, strage *ex art.* 422 cod. pen. (reato poi riqualificato in quello di cui all'art. 285 cod. pen), violazione della legge sulle armi, istigazione ed altro.

2.2. L'ordinanza impugnata - dopo aver rilevato che il decreto ministeriale oggetto di reclamo ha applicato all'odierno ricorrente, detenuto per fatti rientranti nella previsione di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 4-*bis* Ord. pen., il regime detentivo speciale in ragione della sua particolare pericolosità, "per essere in grado di mantenere contatti con esponenti tuttora liberi dell'organizzazione eversiva di appartenenza", e dopo aver esposto i contenuti del decreto medesimo - sviluppa un duplice ordine di argomentazioni, in relazione alle censure difensive proposte. Argomenta, dapprima, sulla sussistenza e l'attuale



operatività dell'associazione criminosa F.A.I. (Federazione Anarchica Informale, d'ora in avanti F.A.I.), pervenendo alla conclusione della correttezza della valutazione effettuata, sul punto, nel provvedimento ministeriale; e sviluppa, poi, il discorso giustificativo relativo alla pericolosità di Alfredo Cospito, al suo ruolo apicale nell'ambito dell'associazione F.A.I. ed alla sua capacità di mantenere collegamenti con detta organizzazione. Anche in relazione a tali profili, l'ordinanza qui impugnata – all'esito di argomentazioni che verranno analizzate esaminando i motivi del ricorso, onde evitare inutili duplicazioni ed appesantimenti – conclude per la legittimità del provvedimento impositivo del regime detentivo speciale. L'ordinanza afferma che le limitazioni detentive imposte - avuto riguardo al ruolo verticistico ricoperto dal detenuto all'interno dell'associazione criminale di riferimento; alla perdurante operatività di quest'ultima ed all'attualità del collegamento con essa durante la detenzione; all'inidoneità del contrasto possibile in regime detentivo ordinario - appaiono conformi allo scopo di prevenzione e di sicurezza a fronte di un "profilo elevatissimo di pericolosità sociale".

3. Pur risultando compendiato in unico motivo - con il quale si denuncia violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in riferimento all'art. 41 bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, ed all'art. 125 c.p.p.- il ricorso proposto in questa sede manifesta una precisa dicotomia di oggetto nelle molteplici censure prospettate, agevolmente rilevabile e che conviene, secondo metodo, seguire anche in questa sede.

3.1. Con un primo gruppo di censure, la difesa assume che l'ordinanza impugnata abbia fornito motivazione solo apparente – “ovvero tramite considerazioni inconferenti e stereotipate rispetto alle principali argomentazioni difensive” – circa la perdurante operatività della compagine associativa cui appartiene il Cospito, ossia della F.A.I.: elemento questo che, se mancante, avrebbe “valenza scardinante” sui presupposti di applicazione del regime detentivo speciale.

Le censure muovono dal rilievo che l'unica pronuncia giudiziaria in cui risulta accertata l'esistenza di un'associazione criminosa F.A.I., inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 270- *bis* c.p.p., è quella resa dalla Corte d'assise di Torino nell'ambito del procedimento c.d. *Scripta manent*, all'esito, tuttavia, di una serie di precisazioni volte ad evidenziare come tale elemento strutturale associativo si collochi all'interno di un più ampio “metodo F.A.I.” con finalità insurrezionali.

In proposito, il ricorso rammenta come la Corte torinese, nella citata pronuncia, avesse affermato: a) che l'acronimo F.A.I. identifica tanto una sigla- metodo (“F.A.I.-metodo”) che non integra la fattispecie di cui all'art. 270 *bis* c.p.p., quanto una vera e propria associazione (appunto, “F.A.I. – associazione”), la quale “opera e si nasconde all'interno del più ampio fenomeno F.A.I.-metodo” (sent. citata, pp. 121-123); b) che tale associazione è dotata di un organismo centrale, promuove il metodo insurrezionale e coordina l'azione delle singole cellule che compongono la struttura di base; c) che il modello propagandato dal Cospito - secondo cui l'organizzazione della sovversione si compendierebbe esclusivamente nel metodo dell'informalità e della fluidità della federazione anarchica, ciò che consentirebbe ai

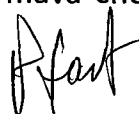


soggetti che rifuggono da strutture formalizzate, o addirittura a sconosciuti, di attuare, di iniziativa, attentati e di rivendicarli “in adesione al metodo F.A.I.” - risultava non corrispondente alla reale consistenza del fenomeno e risultava abile camuffamento teso ad occultare la più limitata, ancorché esistente, struttura associativa; d) che tale nucleo associativo risultava composto, quantomeno, dai sottoscrittori del c.d. documento fondativo della F.A.I. (vale a dire, il documento “*Chi siamo*” del 2003, sottoscritto dal c.d. ‘gruppo dei fondatori’, quali rappresentanti delle quattro cellule: “FAI/Cooperativa Artigiana Fuoco e Affini (Occasionalmente spettacolare)”; “FAI/Brigata 20 luglio”; “FAI/Cellule contro il Capitale, il Carcere, i suoi Carcerieri e le sue Celle”; “FAI/Solidarietà Internazionale”), i quali si erano impegnati, sottoscrivendo, ad aggiungere alla loro sigla identitaria l’acronimo F.A.I. nelle future rivendicazioni (sentenza della Corte d’assise di Torino, pp. 111-112).

Pertanto – prosegue l’argomentazione difensiva – la ricostruzione elaborata dalla pronuncia della Corte d’assise di Torino costituisce necessariamente “la lente prospettiva tramite la quale vagliare il requisito dell’attualità” operativa dell’associazione, posto che, proprio alla luce di essa, non ogni fatto può essere ascritto, secondo la distinzione prospettata dagli stessi giudici, alla “FAI – associazione” piuttosto che alla “FAI- metodo”. Secondo il ricorrente, per ricondurre i singoli episodi criminosi all’attività dell’associazione sovversiva F.A.I. risulterebbe pertanto necessaria, proprio in ragione dell’impostazione giudiziale sopra sintetizzata, la rivendicazione “da parte di una sigla storica ovvero tramite un acronimo che prosegue nel tempo”. In realtà – e qui si compendia, dopo la lunga premessa, la censura – i cinque attentati compiuti tra il 2016 e il 2022 e valorizzati nel decreto ministeriale per sostenere l’attualità della F.A.I. non recano alcuna rivendicazione da parte delle c.d. ‘sigle storiche’ dei gruppi fondatori, sicché il mero utilizzo della sigla F.A.I. non risultava dimostrativo della prosecuzione dell’attività associativa stessa, secondo le connotazioni specifiche individuate dalla Corte d’assise di Torino. Tali rilievi – aggiunge ancora il ricorso – sono stati prospettati a mezzo del reclamo al Tribunale di Sorveglianza, il quale ha fornito, viceversa, motivazione elusiva ed apparente, limitandosi ad affermare come il mero utilizzo della sigla F.A.I. fosse, in sé, dimostrativo della prosecuzione dell’attività dell’associazione stessa ed affermando che la dimostrazione dell’attuale operatività dell’associazione fosse attestata “dai più recenti attentati rivendicati con la sigla FAI-FRI menzionati nella nota Digos del 22 novembre 2022”, vale a dire quelli già valorizzati nel decreto ministeriale oggetto dell’impugnazione.

3.2. A tale censura, se ne aggiunge poi altra, con la quale si denuncia un integrale difetto motivazione del provvedimento impugnato, per avere pretermesso l’esame di ulteriori rilievi difensivi. Questi ultimi inerivano all’errata valorizzazione, ai fini della dimostrazione sia della perdurante attività associativa che del suo collegamento con il ricorrente, di due procedimenti penali, narrativamente denominati ‘operazione Byalstock’ e ‘operazione Sibilla’.

La difesa pone in rilievo come, riguardo al primo di essi, il Tribunale di sorveglianza si fosse limitato a valorizzare un passaggio argomentativo della sentenza n. 9935/ 2021 della Corte di cassazione, resa in sede cautelare, e nella quale si affermava che “il gesto criminoso



realizzato presso la caserma dei CC di Roma San Giovanni [del 7 dicembre 2017] integra ragionevolmente un momento attuativo della strategia elaborata dal Cospito”; ma non aveva invece considerato la documentata circostanza che, in quello stesso procedimento penale, era sopravvenuta l’assoluzione da parte della Corte di Assise di Roma dal reato di cui all’art. 270-*bis* c.p.p. Si era pertanto esclusa l’esistenza, presso il centro sociale Bencivenga, di una cellula eversiva avente natura associativa.

Quanto alla c.d. ‘operazione Sibilla’, la difesa sottolinea la non conducente della sua valorizzazione in ordine alla pericolosità del Cospito, considerato che il G.I.P. di Perugia “ha rigettato il teorema accusatorio della pubblica accusa circa l’esistenza di un’associazione ex art. 270 *bis* cod. pen.”, così smentendo anche la presunta connessione “dal punto di vista ideologico della prospettata consorte con la figura del Cospito, per il tramite della rivista *Vetriolo*”.

4. Il secondo versante delle censure prospettate dalla difesa attiene al difetto integrale o all’apparenza della motivazione in relazione ai ‘collegamenti’ del Cospito con l’organizzazione criminale di appartenenza ed alla pericolosità ed attualità di essi.

Il ricorso denuncia (pag. 20 ss.) che le deduzioni difensive sul punto sono state del tutto pretermesse (si parla di: “totale obnubilamento”) dal Tribunale di sorveglianza, non essendovi di esse alcun effettivo riscontro nella motivazione dell’ordinanza impugnata. In particolare, nei passaggi argomentativi di quest’ultima, verrebbe piuttosto confermata l’ipotesi che il regime carcerario differenziato sia stato “illegittimamente attivato, in quanto (...) utilizzato per interrompere e impedire al Cospito di continuare a esternare il proprio pensiero politico, ovvero per sanzionare l’istigazione o comunque il proselitismo, e pertanto per arginare un pericolo che poteva diversamente essere contenuto tramite strumenti allo scopo proporzionati, meno invasivi e meno limitativi”. Si denuncia, inoltre, violazione di legge ravvisata nella circostanza che il Tribunale ha equiparato l’attività comunicativa del Cospito - inviata quale contributo personale alle assemblee o ai giornali anarchici e poi, altrettanto pubblicamente, divulgata da questi ultimi attraverso il *web* - “ai c.d. ‘pizzini’, ovvero ai messaggi criptici che vengono veicolati dal detenuto all’esterno, spesso attraverso i parenti, sfruttando a tal fine le occasioni di contatto inframurario ed esterno connesse ad un ordinario regime di detenzione. La difesa - ribadendo come, in questo caso, non vi sia stata mai veicolazione esterna “occulta ovvero segreta”, ma, al contrario, la comunicazione sia stata “apertamente diffusa all’esterno *in incertam personam* e destinata non agli associati bensì a soggetti gravitanti nella c.d. galassia anarchica” - censura l’assenza di motivazione sul punto, denunciando che il Tribunale non avrebbe chiarito la compatibilità dello strumento detentivo disposto con una siffatta modalità di manifestazione del pensiero, “antitetica ed inconciliabile rispetto a quella che viene fisiologicamente sanzionata tramite il 41 bis O.P.”

Da tale profilo censorio attinente al vizio di assenza motivazione (e, dunque, alla violazione di legge in cui esso si traduce), l’argomentazione difensiva perviene poi, per successiva generalizzazione, alla denuncia di una più radicale violazione di legge in cui

Rfaut

sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Esso, infatti, avallando il vizio già presente nel decreto ministeriale, avrebbe esteso “il perimetro applicativo dell’art. 41 *bis* O.P. ad impedire, al più, la perpetrazione del reato di istigazione” e non invece la rescissione del collegamento tra il detenuto e l’associazione eversiva di appartenenza, *ratio* della norma insuscettibile di estensione *in malam partem*, in ragione della “ineguagliabile afflittività” che connota le deroghe del regime speciale ai diritti del detenuto.

In sintesi, la difesa assume che l’obiettivo effettivamente perseguito dal decreto ministeriale sia stato quello “di impedire che il Cospito comunicasse con l’esterno al fine di presuntivamente evitare che lo stesso istigasse soggetti che non fanno parte di alcuna associazione, ma che, come singoli, nell’ambito del c.d. ‘metodo FAI’ potrebbero compiere attentati con finalità di terrorismo”. Tale vizio genetico non sarebbe stato considerato dall’impugnata ordinanza, la quale, inoltre, non avrebbe motivato sulla possibilità di azionare strumenti normativi idonei allo scopo senza l’adozione delle estreme restrizioni di cui al comma 2 *quater* dell’art. 41 *bis* O.P.

In ordine a tale specifico profilo, il ricorso sottolinea inoltre come i documenti indicati nell’ordinanza (alle pagine da 22 a 25) come sintomatici dell’attualità e pericolosità dei collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza risalgano a periodi nei quali lo stesso non era sottoposto a censura: con la conseguenza che l’argomento utilizzato dal Tribunale per motivare in ordine alla proporzionalità del regime differenziato risulta “meramente assertivo ed ellittico” e sostanzialmente “elusivo delle censura difensiva”.

5. Prima di procedere all’esame delle censure sopra sintetizzate, pare opportuno – se non addirittura doveroso, considerato il clamore mediatico che accompagna la presente vicenda processuale, con il connesso rischio che ne sia offuscato l’autentico orizzonte decisorio - rammentare alcune fondamentali coordinate ermeneutiche, le quali tracciano il perimetro entro cui collocare l’esame della presente impugnazione.

Tali punti cardine costituiscono portato finale e consolidato di principi giuridici più generali e ‘fondanti’, affermati - nel dinamico e difficile compito di armonizzare i contenuti normativi del regime detentivo speciale con i principi della Carta fondamentale - dalle giurisprudenze di legittimità e, soprattutto, costituzionale. Queste ultime hanno infatti progressivamente elaborato ed affermato ermeneutiche volte a dirozzare, nel verso delle garanzie dei detenuti, i primissimi interventi normativi introduttivi del ‘regime speciale’ (ad es., Corte cost., 28 luglio 1993, n. 349; 23 novembre 1993, n. 410; 22 luglio 1994, n. 332; 18 ottobre 1996, n. 351, sul limite al potere discrezionale dell’amministrazione penitenziaria di inasprimento del trattamento carcerario e sulla introduzione del reclamo, nel silenzio del diritto positivo dell’epoca); principi, poi, progressivamente recepiti da normative di modifica (ad es., la l. 7 gennaio 1998, n. 11, il cui art. 4 ha introdotto l’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen.), a loro volta, ulteriormente ‘plasmate’ da nuovi interventi giurisprudenziali nel senso dell’implemento delle garanzie, che il legislatore, in versioni aggiornate della disciplina, ha progressivamente incluso (si pensi alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, il cui art. 2 ha

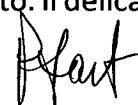


innovato il testo dell'art. 41-*bis* Ord. pen. mediante sostituzione dei commi 2 e 2-*bis* e l'introduzione di quattro nuovi e decisivi commi di specifica disciplina).

Questa dinamica ha trovato stabilità ed esito finale, in ambito normativo, nelle modifiche introdotte, in ultimo, dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, la quale, per un verso, ha tipizzato il catalogo delle restrizioni, rendendolo tassativo ed obbligatorio (modifica del primo capoverso del comma 2-*quater* dell'art. 41 *bis* O.P.), e così fortemente riducendo la discrezionalità ministeriale nella individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto; per altro verso, con l'abrogazione del comma 2-*sexies*, ha eliminato, dall'oggetto del sindacato giudiziale sul decreto ministeriale, "il controllo sulla congruità del contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica, da esercitarsi quindi soltanto sulla ricorrenza dei presupposti applicativi". È noto, tuttavia, come anche tale 'restrizione' del controllo giudiziale - in apparente controtendenza rispetto alla virtuosa sinergia, sopra accennata, di progressiva 'giustiziabilità' del regime detentivo speciale - sia stata ulteriormente 'riassorbita' dalle giurisprudenze, secondo canoni di interpretazione adeguatrice a Costituzione. Precisamente, la Corte costituzionale (ordinanze nn. 220 e 313 del 2009; sentenze n. 266 del 2009, ma, soprattutto, n. 190 del 2010) ha ribadito che il tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sul reclamo, continua ad esercitare "il controllo di legittimità sul contenuto dell'atto, in ordine all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto" (sentenza n. 190 del 2010): dunque, a verificare le condizioni di applicazione del regime detentivo speciale e la funzionalità della sua imposizione al perseguimento delle finalità previste dalla disciplina normativa. Dal canto suo, codesta Suprema Corte ha riaffermato il perdurante potere giudiziale di controllo in ordine al "collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza", sicché "la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini, non ha certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell'atto in relazione all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto" (così, tra le molte, Cass., sez. I, 26 marzo 2013, n. 22721, Di Grazia, Rv. 256495).

Approdo di tale evoluzione - qui solo appena accennata, per intuitive ragioni - è il consolidato principio secondo cui, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41-*bis* Ord. pen. dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, il controllo svolto dal tribunale di sorveglianza sia sul decreto di applicazione che su quello di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (v. per tutte, Sez. 1, Sent. 23 aprile 2021, n. 18434, Rv. 281361).

Principio, questo, che si fonda sull'indefettibile presupposto che ogni decreto applicativo o di proroga sia dotato di congrua e propria motivazione in ordine alla sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato. Il delicato bilanciamento

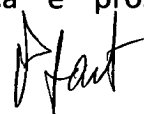


tra tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e rispetto dei diritti insopprimibili del detenuto – a scapito, altrimenti, della dissoluzione della stessa funzione rieducativa della pena – pone comunque, quale elemento centrale, il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27, comma 3, Cost.), che resta operante anche nei casi di regime carcerario differenziato (*ex multis*, Corte Cost., sent. n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 351 del 1996, n. 376 del 1997; n. 190 del 2010). Ciò, se per un verso vale ad impedire, a livello generale, che l'ordinamento giuridico possa concepire “una perpetuazione automatica della compressione dei diritti del condannato in espiatione di pena, disposta al di fuori del vaglio giudiziale”, esige, per altro verso, che quest'ultimo sia davvero “ancorato alla situazione personale concreta [del detenuto] ed alla reale ed attuale pericolosità sociale, nella sua forma specifica della capacità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza”, come insegna la giurisprudenza di codesta Corte, da cui sono tratte le citazioni in virgolettato. Conseguentemente, nei provvedimenti giudiziali di ‘controllo’, regola ermeneutica essenziale e fondamento primo del discorso giustificativo debba essere - per il giudice di merito, in sede di controllo sul reclamo avverso il decreto ministeriale genetico; per la Corte di cassazione, in sede di controllo della esistenza e non apparenza della motivazione del provvedimento del giudice di merito - la dimostrazione dei “caratteri di effettività e di attualità della pericolosità del detenuto, qualificata dalla capacità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali.”

5.1. In tale scenario, la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato, con graduale focalizzazione, i ‘doveri’ motivazionali del Tribunale di sorveglianza ed i poteri di controllo, su di essi esercitabili, dalla Corte di cassazione: le coordinate perimetrali, appunto, sopra accennate.

Si è pertanto affermato che il controllo di legalità esercitato dal Tribunale di sorveglianza sui presupposti del provvedimento applicativo o di proroga del regime differenziato – che continua ad essere fondato sui principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità più recente – “deve esercitarsi in riferimento alle circostanze di fatto indicate nel decreto ministeriale come desunte dalle fonti compulsate per riscontrarne la valenza ed idoneità rappresentativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e la sua pericolosità sociale ed il collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza” (così, in un significativo passaggio, Cass., Sez. 7, Ord. 10 marzo 2016, n. 19290, Giuliano, Rv. 267248).

La peculiarità del regime detentivo speciale esige, in breve, un profilo di accertamento, quello del ‘perdurante collegamento’ associativo del condannato, che evidentemente evade dal giudicato di condanna - dove è la sola appartenenza ‘statica’ del condannato all’associazione criminosa ad essere affermata - e che riguarda il segmento temporale successivo, quello dell’esecuzione della pena, in una valutazione che, al contrario della prima, è dinamica e, per certi aspetti, prognostica. Indubbio essendo che – trattandosi di una misura di prevenzione nell’ambito dell’esecuzione della pena – l’accertamento sia rivolto alla persistenza della *capacità* del condannato di tenere contatti con l’associazione di riferimento, non tanto verso l’effettivo mantenimento di tali relazioni (v. Cass. n. 18434 del 2021, cit.). Nondimeno, tale valutazione, benché dinamica e prospettica, deve



necessariamente risultare ancorata, ai fini dell'armonia del sistema con la Carta, ad elementi concreti ed attuali: certamente da valutare secondo logica inferenziale, ma pur sempre univoci, concludenti e sintomatici di una protrazione 'attiva' del ruolo associativo, attuata mediante il 'collegamento' intramurario. Soprattutto, elementi di sicuro e concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e di tale intensità da poter essere esclusivamente contrastati, funzionalmente, dal regime carcerario speciale, *extrema ratio* per l'inevitabile compressione dei diritti fondamentali che esso reca. In ciò si traduce il potere- dovere del Tribunale di sorveglianza: esso non eserciterà un controllo sulla «congruità» del provvedimento rispetto ai fini di sicurezza, ma parimente – secondo l'insegnamento di Corte cost. n. 190 del 2010 - non potrà esimersi dal motivato controllo di legittimità sul contenuto dell'atto, in ordine all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto derivante dall'applicazione stessa del regime speciale, in assenza dei fini di sicurezza evocati dal collegamento. Ciò che, evidentemente, sposta l'asse della valutazione sull'apprezzamento dell'effettività di quest'ultimo e sulle sue concrete manifestazioni, anche in termini di pericolo concreto. Occorrerà, in sintesi, verificare - in relazione alla natura dei fatti per i quali egli ha riportato condanna irrevocabile ed al ruolo svolto nell'ambito dell'organizzazione – la perdurante operatività nel territorio d'influenza della stessa associazione; la mancata emersione di indici di dissociazione o resipiscenza; soprattutto, la sussistenza del concreto pericolo di una ripresa dei contatti del detenuto con gli esponenti liberi dell'organizzazione e della possibilità che, ammesso al regime ordinario, possa impartire ordini, determinare o suggerire il compimento di ulteriori azioni criminose.

La verifica ulteriore, in sede di legittimità e nello scrutinio del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, ha invece margini più limitati di intervento, essendo circoscritto al solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale. Il controllo in sede di legittimità pertanto, oltre alle marginalissime ipotesi, casisticamente inesistenti, di violazione di regole processuali, è in concreto esercitato sulla "presenza della motivazione, reale ed effettiva", senza potersi addentrare - aggiunge la giurisprudenza di codesta Corte - "in considerazioni sul materiale probatorio, la sua corretta valutazione e la logicità del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione, né poter prendere in esame (...) eventuali profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione (Cass., ord. n. 19290 del 2016, cit.). Ovvio che l'estensione dello scrutinio sulla motivazione è variabile dipendente dall'ampiezza degli obblighi che presidiano quest'ultima, secondo quanto sopra appena detto.

6. Alla luce di tali premesse in punto di diritto, può quindi procedersi all'esame delle censure prospettate dal ricorrente.

Sono innanzitutto inammissibili, e comunque manifestamente infondate, le censure che ineriscono al preteso difetto di motivazione dell'ordinanza o alla sua apparenza in ordine alla perdurante esistenza ed operatività della compagine associativa cui appartiene il Cospito, ossia della F.A.I. (v. *supra* §§ 3: 3.1.; 3.2.).

Sullo specifico punto, la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma risulta non soltanto 'effettiva', ma completa ed immune da ogni censura. Essa - nello



scrutinio del decreto ministeriale impugnato - pone in corretto risalto come la sussistenza della struttura associativa cui aderisce il Cospito e la sua perdurante operatività si tragga essenzialmente dalle sentenze della Corte di assise di Torino, pronunciata il 24 aprile 2019 e della Corte di assise d'appello di Torino, quest'ultima resa il 24 novembre 2020. Sentenze che hanno trovato definitiva conferma, sul punto, nell'articolata e densa pronuncia di codesta Corte, sez. II, 6 luglio 2022, n. 38184, della quale si segnalano, per quanto qui di rilievo, le pagg. 76-79 proprio sul profilo della partecipazione all'associazione del ricorrente. La lunga argomentazione difensiva – con la quale si contesta la prova della protrazione dell'associazione F.A.I. e, in particolare, l'attribuzione a detta associazione degli attentati eseguiti tra il 2016 ed il 2022- è perfettamente superata nell'ordinanza impugnata dall'articolato e ragionato richiamo dei predetti esiti giudiziali. In particolare, a disarticolare l'argomento difensivo è il rilievo che, nelle sentenze citate, la riconosciuta esistenza, ai sensi dell'art. 270-bis c.p., di un'associazione terroristica di matrice anarchica insurrezionale era contestata come “tutt'ora permanente”, dunque con ancoraggio della consumazione del reato associativo fino alla data di emissione del dispositivo della sentenza di primo grado accertativa del reato stesso, vale a dire 24 aprile 2019. Tale circostanza era peraltro già evidenziata nel decreto ministeriale del 4 maggio 2022, impositivo del regime speciale (pag. 24). Ciò rende pressoché irrilevante la quasi totalità degli argomenti svolti, sul punto, dalla difesa, i quali sono evidentemente superati dalla circostanza che, a prescindere dall'attribuzione all'associazione in questione di reati scopo più recenti, la protrazione della sua esistenza ed operatività è giudiziariamente accertata fino ad epoca prossima rispetto all'applicazione del regime carcerario speciale.

In ogni caso, le censure difensive avanzate su tale profilo, pur se formalmente dirette a denunciare l'inesistenza o l'apparenza della motivazione, prospettano, in realtà, una diversa ricostruzione storica dei fatti e, soprattutto, propongono una diversa valutazione delle risultanze processuali. Diversità che dovrebbe impernarsi su di un'ipotesi logica, formulata dalla difesa, che ben oltrepassa, in realtà, il dato contenutistico delle sentenze torinesi sulla configurazione dell'associazione in questione. Le censure difensive ‘aggiungono’, cioè, un criterio - ricavato in via di alternativa logica e non certo espresso dalle citate pronunce (vale a dire: la ‘necessità’ che la rivendicazione degli attentati più recenti dovesse avvenire esclusivamente attraverso una sigla ‘storica’ dei gruppi fondatori o ad un acronimo “che prosegue nel tempo” per potere essere effettivamente ascritti all'attività della F.A.I.- associazione, piuttosto che all'estemporaneità del metodo F.A.I.) - attraverso il quale è richiesto a codesta Corte Suprema l'avallo di una diversa valutazione rispetto a quella operata dal Tribunale. Ciò che, per diritto consolidato (sufficiente il richiamo agli albori: Cass., Sez. U 30 aprile 1997, n. 6402, De Simone, Rv 207944), esula certamente dai poteri della Corte di legittimità, risultando intervento del tutto ellittico rispetto al perimetro dello scrutinio in questa sede operabile, specie in ipotesi in cui quest'ultimo è limitato alla sola violazione di legge.

Né infine risultano concludenti le osservazioni difensive relative all'esito processuale delle due vicende parallele, denominate ‘operazione Byalstock’ e ‘operazione Sibilla’.



Quanto alla prima, non appare in realtà dirimente la doglianza difensiva secondo cui l'ordinanza impugnata, nella valutazione (e nella motivazione) della persistenza dell'associazione, avrebbe pretermesso il decisivo elemento rappresentato dalla sentenza della Corte di Assise di Roma nel proc. n. 13296/18, con motivazioni depositate il 22 dicembre 2022, la quale ha mandato assolti alcuni imputati dalla contestazione di aver costituito una cellula eversiva avente natura associativa ai sensi dell'art. 270 *bis* c.p. presso il centro sociale Bencivenga. In realtà, i 'fatti' oggetto del c.d. procedimento *Bialystock* sono stati correttamente ritenuti dal Tribunale di sorveglianza di Roma come ispirati dall'ideologia eversiva del Cospito (l'ordinanza impugnata, a pag. 19, parla di "momento attuativo della strategia elaborata dal Cospito"), senza tuttavia che essi potessero essere ricondotti, né per la sigla utilizzata, né per altri specifici elementi, direttamente alla F.A.I. associazione. In conseguenza, la sopravvenuta assoluzione dal reato associativo di alcuni imputati, in quella vicenda, non è circostanza idonea ad incidere sulla valutazione dell'esistenza dell'associazione criminosa F.A.I., né tantomeno ad inferirne la sua decozione di fatto.

Analoghe considerazioni valgono per la c.d. 'vicenda Sibilla'. Il rilievo di quest'ultima, nell'economia della motivazione dell'impugnata ordinanza, è del tutto marginale e limitato solo ad uno scopo argomentativo. Precisamente, all'oggettiva circostanza che codesta Corte di cassazione, con la sentenza della Sez. I, 22 giugno 2022, n.42535, ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa il 14 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Perugia, che, a sua volta, aveva annullato la cautela adottata dal G.I.P. di Perugia nei confronti del Cospito, ritenendo insussistente la gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 414 c.p. La Corte di legittimità ha ravvisato nelle motivazioni liberatorie rese dall'organo del riesame perugino "una carenza argomentativa rilevante", così disponendo un nuovo esame per la posizione dell'odierno ricorrente. Questi, nel procedimento in oggetto, non era di certo indagato per essere membro di un'associazione sovversiva, poi rivelatasi insussistente; né al gruppo di indagati, per i quali il GIP perugino ha escluso la partecipazione al reato associativo con finalità di terrorismo, era contestata l'appartenenza all'associazione F.A.I.

Dunque, anche per tale profilo il Tribunale di Sorveglianza di Roma non ha pretermesso la rilevanza di un esito giudiziario in qualche modo 'favorevole' al ricorrente o anche solo rilevante in ordine al difetto di persistenza ed operatività dell'associazione. Pertanto, sul punto, la motivazione del provvedimento qui impugnato non merita censure di strutturale carenza di motivazione o di mera apparenza di essa.

7. Risultano invece fondate le censure difensive che denunciano apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla dimostrazione dei 'collegamenti' del Cospito con l'organizzazione criminale di appartenenza (v. *supra*, § 4): e ciò pur nella piena consapevolezza della estrema delicatezza e difficoltà del crinale che il Tribunale di Sorveglianza era chiamato ad attraversare in un'ipotesi ermeneutica del tutto inedita, e quasi di 'confine', di possibile applicazione del regime detentivo speciale.

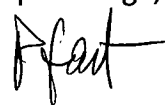
L'ordinanza impugnata affronta tale profilo nell'ultimo segmento della motivazione (pagg. 21- 26), la quale si sviluppa essenzialmente attraverso tre direttrici logico-

R. Aut.

argomentative. La prima, costituita dalle dichiarazioni di “appartenenza” alla F.A.I. dello stesso ricorrente, rinnovate anche nelle varie sedi processuali, le quali renderebbero “evidente (...) l’attualità del collegamento con l’associazione”; la seconda, rappresentata dai documenti “scritti durante la detenzione e destinati ai compagni anarchici in libertà”: scritti che, per i loro stessi contenuti, dimostrerebbero “la pericolosità e l’attualità dei collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza” (i cinque scritti, il cui contenuto è sintetizzato nell’ordinanza, come già nel decreto ministeriale, sono: a) l’intervista pubblicata sulla rivista *Vetriolo* in tre parti, dal 2018 al 2020, dal titolo: *Quale Internazionale? Intervista e dialogo con Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara*; b) l’articolo *L’autismo degli insorti*, pubblicato, nel mese di giugno 2018, sulla rivista clandestina *FENRIR* n. 9; c) lo scritto dal titolo *Contributo per l’assemblea del 9 giugno 2019 a Bologna*, veicolato in rete da alcuni *blog* anarchici in occasione della riunione di coordinamento svoltasi il 9 giugno 2019 a Bologna presso il circolo anarchico ‘Tribolo’; d) lo scritto dal titolo *Contributo per le giornate anticarcere a Bure*, in occasione dell’incontro anarchico sui temi antinucleare ed antiscarcerario tenutosi nella località francese dal 2 all’8 marzo 2020; e) lo scritto dal titolo *Proposta per un nuovo manifesto anarchico*, pubblicato sul portale telematico *Malacoda* il 4 maggio 2021); la terza, il “ruolo verticistico” ricoperto e la circostanza che sia le diverse condanne riportate dal Cospito per istigazione a delinquere “in relazione ai suoi scritti”, che “le censure cui il detenuto è stato sottoposto in carcere” non hanno impedito allo stesso “di porsi come punto di riferimento per i sodali liberi e di indicare loro le linee programmatiche e obiettivi da colpire”.

Nessuno di tali snodi argomentativi pare, tuttavia, compendiare un effettivo discorso giustificativo in ordine alla dimostrazione dei ‘collegamenti’ del Cospito con l’organizzazione criminale di appartenenza o, quantomeno, del concreto pericolo di essi. Soprattutto, su tale specifico profilo, la motivazione non pare essersi effettivamente confrontata con elementi potenzialmente decisivi segnalati, in sede di reclamo, dalla difesa e che, se considerati, singolarmente e nella loro globalità, avrebbero potuto anche determinare un esito opposto del giudizio.

Muovendo, solo per ragioni di utilità espositiva, dall’ultima delle elencate prospettive argomentative, l’ordinanza pone l’affermazione che il collegamento con l’organizzazione di appartenenza è dato dalla constatata inidoneità delle censure cui il detenuto è stato sottoposto in carcere ad infrenare l’istigazione a delinquere derivante dalla diffusione dei suoi scritti, divenendo così “punto di riferimento” e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire. Nondimeno, nel ricorso, la difesa ha posto in evidenza come il transito fondamentale di tale sillogismo – vale a dire l’inidoneità delle censure applicate in regime ordinario – non sia un dato corrispondente alla vicenda detentiva del Cospito. Risulta invero dallo stesso decreto ministeriale (pag. 16) che – come comunicato, con nota del 26 maggio 2020, dalla direzione della Casa Circondariale di Ferrara – il Cospito “non è mai stato sottoposto ad alcun provvedimento di censura della corrispondenza fin dal 17 novembre 2017”. Il punto merita dunque chiarimento argomentativo: non tanto perché il regime speciale *ex art. 41-bis* Ord. pen. esiga, di necessità,

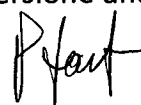


la 'gradualità' degli interventi contenitivi intramurari; e neppure per una fideistica aspettativa sul reale contenimento ottenibile dalla misura *mitior* in regime ordinario, quanto per la circostanza – in questa sede di legittimità unica rilevante - che un caposaldo argomentativo enunciato dal Tribunale è dato, appunto, dalla constatata inutilità di un intervento limitativo *già* sperimentato, cosicché la non corrispondenza di tale presupposto disarticola l'intero ragionamento.

D'altra parte, pare ricostruibile con difficoltà l'itinerario logico seguito dall'ordinanza allorché pone, a fondamento della dimostrazione della capacità di collegamento con gli associati in libertà, le insistite rivendicazioni dell'odierno ricorrente della sua appartenenza all'organizzazione criminosa stessa. Dichiarazioni, queste, che integrano e ribadiscono, invero, unicamente la sua piena e già accertata condizione di associato, ma che non risultano dimostrative della capacità (ulteriore) di collegamento con l'associazione, neppure potendone costituire presunzione: in caso contrario, la condizione normativa in questione - vale a dire il collegamento - sarebbe da ritenersi integrata, ai fini del regime speciale *ex art. 41-bis* Ord. pen., in tutti i casi di mancata dissociazione, *et propter hoc*.

Infine, ma non per importanza, vengono in rilievo le censure difensive in ordine alla ritenuta configurazione, tanto nel decreto ministeriale quanto nell'ordinanza impugnata, dei cinque scritti del Cospito quale prova esaustiva della sua 'capacità di collegamento' con i sodali esterni dell'associazione.

La difesa non ha prospettato censure in ordine alla valutazione contenutistica degli scritti: e, d'altra parte, non è revocabile in serio dubbio che essi, nella sintesi esposta nel provvedimento impugnato, risultano di sicura e grave valenza istigatrice, delineando, anche nella estrema durezza semantica che li veicola, un 'agire comunicativo' (nel senso originario di tale espressione) del tutto antitetico alle regole essenziali di convivenza sociale. Piuttosto, le censure difensive erano volte – e, in questo senso, sono state ribadite in questa sede – a quella verifica, sopra accennata (v. *supra*, § 5.1.), del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza. Dunque, della valenza ed idoneità rappresentativa degli scritti stessi quanto alla capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata. L'obiezione difensiva circa l'assoluta eterogeneità tra la situazione in esame e quelle di 'tradizionale' applicazione del regime speciale dell'art. 41 *bis* Ord. pen. si struttura su specifici rilievi, che, al di là della stessa formulazione difensiva, hanno precisa emergenza problematica e possono tradursi in una serie di interrogativi. Precisamente, se gli scritti in questione - al di là del loro proselitismo verso forme estreme per "azioni esemplari, distruttive (...) e meno simboliche contro uomini e donne al servizio del potere"; al di là dell'invito allo scontro "armi in pugno con il sistema"; al di là della rivendicazione e del vanto di "aver colpito nella carne 'viva' uno dei maggiori responsabili del nucleare in Italia" e dell'approvazione di azioni contro "strutture del potere" (le citazioni sono naturalmente testuali dagli scritti in questione) - recassero direttive criminose concrete per la determinazione a specifiche condotte criminose degli adepti esterni dell'associazione. Se, dunque, potesse ipotizzarsi il pericolo effettivo che l'utilizzazione dei 'canali' carcerari ordinari fosse stata finalizzata a sollecitare condotte criminose concrete attraverso comunicazioni che – depurate dalla distorta ed eversiva cifra ideologica, dal generico incitamento all'eversione anche con atti



diretti contro le persone e dalla finalità propagandistica nella galassia anarchica - manifestassero un preciso contributo in tal senso da parte del detenuto.

Detto altrimenti, emerge, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, una carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento con l'associazione, che lascia sopravvivere la stigmatizzazione difensiva secondo cui la condizione interclusiva speciale fosse giustificata solo dalla necessità di contenimento dell'estremismo ideologico.

Orbene, la verifica su tale punto essenziale non traspare nella motivazione del provvedimento impugnato, ancorché necessaria e non potendo essa evidentemente essere desumibile interamente ed unicamente né dal ruolo apicale del Cospito nell'ambito dell'associazione di appartenenza, né dall'essere egli divenuto 'punto di riferimento' dell'anarchismo in ragione dei suoi scritti e delle condanne riportate. Lo strumento del regime carcerario speciale ex art. 41 *bis* non può giustificare la rarefazione e la compressione di altre libertà inframurarie se non con l'impedimento di fatti (contatti e collegamenti) che risultino concretamente prodromici o specificamente finalizzati o causalmente orientati ad altri specifici fatti (ulteriori reati o attività dell'associazione 'esterna'); sicché l'emersione di tale base fattuale, dedotta da elementi immanenti e definiti, appare necessario compendio argomentativo del relativo provvedimento impositivo, che non è dato riscontrare nel provvedimento impugnato.

Ne consegue, che, per tale profilo, è riscontrata la carenza motivazionale denunciata dalla difesa, con conseguente richiesta dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo esame sul punto.

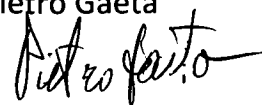
P.Q.M.

chiede che codesta Corte di cassazione voglia annullare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma dell'1 dicembre 2022 (depositata il 19 dicembre 2022) resa nei confronti di Cospito Alfredo, con rinvio per un nuovo esame.

Roma, 8 febbraio 2023

L'Avvocato generale

Pietro Gaeta



5^o 8/2/23
IL PROCURATORE GENERALE
Luigi Salvato

